

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**



AREA DELLE ATTIVITÀ LEGALI E DEGLI AFFARI GENERALI
SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO AA.GG. PROT. E CONSERVAZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI

Decreto n. 899

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto del Rettore n. 132 del 5 marzo 2013;
- VISTO** il verbale del Consiglio degli Studenti del 17 settembre 2018 con il quale sono state deliberate le modifiche dell'art. 4 e dell'art. 10 del Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Consiglio degli Studenti;
- VISTA** la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 14 novembre 2018, ha approvato la modifica al testo del Regolamento suddetto;
- VISTA** la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 novembre 2018, ha espresso parere favorevole alla modifica del Regolamento sopracitato;

DECRETA

È emanato il “Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Consiglio degli Studenti” con le modifiche apportate, che viene allegato al presente decreto a costituirne parte integrante.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università e sarà pubblicato sulla pagina Web di Ateneo - Sezione Norme e Regolamenti.

Cassino, **28 NOV. 2018**

Il Responsabile del Settore
Dott. Biagio Pascarella

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Antonietta Ricci



IL RETTORE
Prof. Giovanni Betta



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

ARTICOLO 1

Finalità del regolamento

Il presente Regolamento disciplina la costituzione e il funzionamento del Consiglio degli Studenti, d'ora in avanti il Consiglio, come previsto dall'art. II.9 dello Statuto, nel rispetto delle norme statutarie e del Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, d'ora in avanti l'Ateneo.

ARTICOLO 2

Funzioni e Finalità

1. Il Consiglio è l'Organo di rappresentanza del corpo studentesco dell'Ateneo. Esso promuove e coordina in maniera autonoma la partecipazione degli studenti alla vita dell'Ateneo e svolge funzioni consultive verso gli organi di governo dell'Ateneo stesso secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti. Svolge, inoltre, funzioni propositive nei confronti degli organi di governo dell'Ateneo su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. Alle proposte avanzate dal Consiglio gli organi di governo dell'Ateneo sono tenuti a rispondere con delibere motivate.

2. In particolare, spetta al Consiglio degli Studenti:

- a) formulare al Senato Accademico proposte, ivi comprese quelle per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica, in materia di ordinamenti didattici, organizzazione delle attività didattiche e dei servizi didattici complementari, orientamento in ingresso, tutorato, diritto allo studio, di job placement, terza missione;
- b) proporre al Consiglio di Amministrazione i criteri generali per la scelta e lo svolgimento delle attività autogestite dagli studenti nei settori di competenza ovvero della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero;
- c) deliberare, previa approfondita istruttoria, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, lo svolgimento delle attività di cui alla lett. b) del presente comma;
- d) esprimere pareri in materia di tasse e contributi universitari e di interventi di attuazione del diritto allo studio;
- e) esprimere pareri, per quanto di propria competenza, in merito ai regolamenti di Ateneo;
- f) formulare agli organi competenti proposte per la valutazione della didattica da parte degli studenti;
- g) promuovere e gestire i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche degli altri atenei.
- h) relazionare semestralmente agli organi di Governo dell'Ateneo sull'utilizzo delle somme impiegate per le attività autogestite.



ARTICOLO 3
Composizione

1. Il Consiglio degli Studenti è costituito con decreto del Rettore ed è composto da:
 - a) dodici studenti eletti fra gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio triennali e magistrali, anche a ciclo unico, o al dottorato di ricerca dell'Ateneo. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio triennali e magistrali, anche a ciclo unico, e di dottorato di ricerca dell'Ateneo;
 - b) un rappresentante degli studenti per ciascun dipartimento dell'Ateneo eletto, fra gli studenti in regola con i contributi di iscrizione, dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento.
2. Per tutte le rappresentanze previste le modalità di designazione o di elezione, le incompatibilità e lo svolgimento delle procedure elettorali sono oggetto di disciplina dell'apposito regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo.
3. La durata del mandato dei componenti del Consiglio degli Studenti è di due anni.
4. Il Consiglio degli Studenti elegge tra i propri componenti il Presidente.
5. Il Presidente nomina un Vice Presidente e un Segretario.

ARTICOLO 4
Modalità di funzionamento

1. In via ordinaria, il Consiglio degli Studenti è convocato dal Presidente, a mezzo di posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data della seduta, con indicazione del luogo, della data, dell'ora d'inizio dei lavori e dell'ordine del giorno. L'eventuale documentazione deve essere allegata alla convocazione o essere resa disponibile almeno cinque giorni prima della data della seduta. Il Consiglio degli Studenti può essere convocato, con gli stessi mezzi e con due giorni d'anticipo, in via straordinaria dal Presidente o da 1/3 dei consiglieri, con arrotondamento per difetto, che ne facciano richiesta tramite posta elettronica indirizzata al Presidente e agli altri componenti del Consiglio.
2. Il quorum di validità delle sedute ordinarie è fissato alla metà più uno dei componenti dell'organo con arrotondamento per difetto. In caso di mancato raggiungimento del quorum di validità, il Presidente è tenuto entro due giorni a convocare una seconda seduta ordinaria con il medesimo ordine del giorno per la quale il quorum di validità è fissato a 1/3 dei componenti dell'organo con arrotondamento per difetto. In caso di mancato raggiungimento del quorum di validità della seconda seduta ordinaria, il Presidente procede ad oltranza secondo le stesse modalità previste per la seconda seduta ordinaria. Il quorum di validità necessario per le sedute straordinarie è di 1/3 dei Consiglieri con arrotondamento per difetto.
3. Le tematiche su cui il Consiglio è chiamato a deliberare devono essere previste dall'ordine del giorno. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente coadiuvato dal Vice Presidente. Il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza, può integrare l'ordine del giorno con un nuovo punto, dandone comunicazione ai componenti del Consiglio almeno due giorni prima dello svolgimento della seduta. Devono essere incluse nell'ordine del giorno anche le questioni la cui richiesta di trattazione sia stata sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio, con arrotondamento per difetto, e che sia stata trasmessa per mezzo di posta elettronica al Presidente almeno tre giorni prima della seduta. All'inizio di ogni seduta il Presidente ha facoltà di proporre una mozione d'ordine per variare l'ordine cronologico delle questioni in discussione; il Consiglio delibera



immediatamente sulla mozione a maggioranza dei presenti. Nelle sedute straordinarie non sono consentite integrazioni all'ordine del giorno.

4. Il Presidente garantisce l'ordinato svolgimento dei lavori, determina, secondo il principio di parità, la durata degli interventi e modera la discussione, dando la parola ai componenti secondo l'ordine di richiesta.

5. Il Presidente o 1/3 dei componenti del Consiglio, con arrotondamento per eccesso, che ne facciano richiesta scritta, possono invitare alle sedute del Consiglio componenti degli altri organi dell'Ateneo o delegati del Rettore affinché intervengano su questioni che rientrino nelle responsabilità dei loro uffici.

6. Su richiesta dei consiglieri impegnati in attività "Erasmus" e solo a causa di questo impegno, è consentito loro di partecipare alle sedute del Consiglio tramite collegamento telematico. La partecipazione telematica viene considerata come presenza effettiva.

ARTICOLO 5

Votazioni e deliberazioni

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Per le designazioni si procede con voto a scrutinio palese a preferenza unica. Risultano designati i candidati che riportano il maggior numero di preferenze. In caso di parità si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la posizione sostenuta dal voto del Presidente.

3. Ogni componente ha diritto di far verbalizzare dichiarazioni, consegnandone il testo scritto al Presidente, dopo averne dato lettura al Consiglio.

4. I verbali sono approvati nella seduta ordinaria successiva a quella alla quale si riferiscono.

5. I verbali devono essere pubblicati nell'apposita sezione del sito di Ateneo.

ARTICOLO 6

Presidente

1. Il Presidente:

- a) rappresenta il Consiglio in tutte le circostanze nelle quali ciò è richiesto;
- b) coordina l'attività del Consiglio;
- c) convoca le sedute del Consiglio e ne stila l'ordine del giorno, coadiuvato dal Vice Presidente;
- d) presiede le sedute del Consiglio e ne regola lo svolgimento e le deliberazioni;
- e) promuove e gestisce i rapporti con le altre strutture e organi interni ed esterni all'Ateneo;
- f) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, perseguendo le finalità complessive stabilite dallo stesso.

2. Il Presidente, dandone previa comunicazione scritta ai componenti, può delegare ad alcuni di essi le sue funzioni, con particolare riferimento alla promozione e gestione dei rapporti con le strutture ed organi interni ed esterni all'Ateneo.

3. La durata della carica di Presidente coincide con il mandato elettivo del Consiglio.

4. Il Presidente è eletto con voto a scrutinio palese tra i componenti del Consiglio che si siano candidati, nell'ambito di una seduta ordinaria così regolamentata:

- a) in caso di prima seduta del Consiglio, la seduta ordinaria è convocata dall'ufficio preposto del Rettorato ed è presieduta dal consigliere in carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della lista più votata, il quale svolge funzioni di Presidente pro tempore;



- b) In caso di decadenza o revoca del Presidente, la seduta ordinaria è convocata e presieduta dal Vice Presidente;
- c) in caso di decadenza o revoca del Presidente e di dimissioni volontarie del Vice Presidente, la seduta ordinaria è convocata e presieduta dal consigliere in carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della lista più votata, il quale svolge funzioni di Presidente pro tempore, entro 30 giorni dalla data nella quale è decaduta l'ultima carica.
5. Le candidature alla carica di Presidente si presentano esclusivamente durante la seduta, prima della prima votazione, con dichiarazione verbale seguita da eventuale discussione. Il Presidente pro tempore procede alla lettura e alla verbalizzazione dei nomi dei candidati alla carica di Presidente e, successivamente, all'effettuazione della votazione.
6. Risulta eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio degli Studenti. A parità di voti prevale il Consigliere più anziano in età.
7. Il Presidente resta in carica fino a scadenza del mandato del Consiglio. Il Consiglio ha la facoltà di revocarne la carica prima della decadenza naturale in qualunque momento lo ritenga opportuno, mediante mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno 2/3 dei componenti del Consiglio. La carica viene revocata in presenza di un numero di voti di sfiducia corrispondenti ad almeno 2/3, con arrotondamento per eccesso, dei componenti del Consiglio. In tal caso si procede a nuova elezione su convocazione del Vice Presidente entro 30 giorni.
8. In caso di termine del ciclo di studi o dimissioni volontarie, è facoltà del Presidente uscente convocare il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente nell'ultima riunione del proprio mandato, affinché la carica non resti vacante. Qualora il Presidente non eserciti detta facoltà entro 15 giorni, spetta al Vice Presidente convocare il Consiglio entro ulteriori 15 giorni per procedere all'elezione del Presidente.

ARTICOLO 7 **Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente subito dopo la sua elezione.
2. L'incarico di Vice Presidente può essere revocato dal Presidente. In caso di revoca, il Presidente procede immediatamente alla nomina di un nuovo Vice Presidente.
3. In caso di termine del ciclo di studi o dimissioni volontarie del Vice Presidente, il Presidente procede alla nomina di un nuovo Vice Presidente nella prima seduta successiva.
4. Il Vice Presidente:
 - a) coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
 - b) svolge le funzioni del Presidente su delega di quest'ultimo;
 - c) svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza;
 - d) rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio o fino a revoca da parte del Presidente.

ARTICOLO 8 **Segretario**

1. Il Segretario viene nominato dal Presidente dopo aver nominato il Vice Presidente.
2. La nomina del Segretario può essere revocata dal Presidente. In caso di revoca del Segretario, il Presidente procede immediatamente alla nomina di un nuovo Segretario. In caso di termine del ciclo di studi o dimissioni volontarie del Segretario, il Presidente procede alla nomina di un nuovo Segretario nella prima seduta successiva.



3. Il Segretario registra le presenze dei Consiglieri, verifica il numero legale prima e durante le sedute, redige e sottoscrive, assieme al Presidente, i verbali delle sedute del Consiglio.

ARTICOLO 9
Presidente pro tempore

1. Il Presidente pro tempore è colui che:
 - a) presiede la seduta in caso di prima convocazione del Consiglio, fino all'elezione del Presidente;
 - b) convoca e presiede la seduta in caso di decadenza e/o revoca del Presidente e contestuali dimissioni volontarie del Vice Presidente;
 - c) procede esclusivamente all'elezione del Presidente nei modi stabiliti dall'art. 6 comma 3 e nei casi previsti dalle lett. a) e c) del medesimo articolo;
 - d) nomina il Segretario pro tempore in caso di prima seduta del Consiglio.
2. Nel caso in cui il Presidente pro tempore non convochi il Consiglio nei termini previsti dall'art. 6, comma 4, lett. c), perde tale carica per tutta la durata del mandato del Consiglio. In tal caso assume le funzioni di Presidente pro tempore il consigliere che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti all'interno della lista più votata.

ARTICOLO 10
Decadenza dei Consiglieri

1. Un componente del Consiglio decade nei seguenti casi:
 - a) termine del corso di studi triennale senza iscrizione entro tre mesi a un corso di studio magistrale anche a ciclo unico dell'Ateneo;
 - b) conseguimento della laurea magistrale senza iscrizione entro tre mesi a un Corso di dottorato dell'Ateneo;
 - c) conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
 - d) abbandono degli studi;
 - e) tre assenze ingiustificate nel corso del mandato;

ARTICOLO 11
Commissioni

Per l'assolvimento delle proprie funzioni il Consiglio può costituire al suo interno commissioni permanenti e/o temporanee con funzioni di carattere istruttorio e/o propositivo. La proposta per l'istituzione di una commissione può essere presentata dal Presidente o da un 1/3 dei consiglieri con arrotondamento per difetto. Tali proposte devono essere incluse nell'ordine del giorno con le stesse modalità descritte dall'art. 4 comma 3 del presente Regolamento.

ARTICOLO 12
Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto Rettorale di emanazione.
2. Le proposte di modifica, da sottoporre al vaglio degli Organi competenti dell'Ateneo, sono deliberate dal Consiglio con votazione a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri presenti alla seduta con arrotondamento per difetto, se presentate su proposta del Presidente, o di 1/3 dei Consiglieri con arrotondamento per difetto, se provenienti dai componenti del Consiglio.